



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lazio

INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA CENTRO ITALIA D.L. 189/2016. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED ALLA DIREZIONE DEI LAVORI, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEL DIRETTORE DEI LAVORI, DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RICOSTRUZIONE DEL COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI DI AMATRICE (RI)", DI IMPORTANZA ESSENZIALE AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMMA 3-BIS.1 DELL'ARTICOLO 14 DEL D.L. 189/2016.

SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV) D.LGS. N. 50/2016

DISCIPLINARE DI GARA

CIG: 8920793743

CUP: G73I18000160001

PREMESSE

Con determina a contrarre prot. n. 11638 del 27/09/2021, quest'Amministrazione ha deliberato di affidare i **servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria** di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii ("Codice dei Contratti pubblici", d'ora in avanti anche "Codice" o "D.Lgs. 50/2016"), relativi alla **progettazione definitiva da restituire in modalità BIM, utilizzando materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. del M.A.T.T.M del 11/10/2017, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ad indagini e rilievi preliminari alla progettazione, compresa la relazione geologica e la verifica preventiva di interesse archeologico, nonché alle attività di competenza dell'ufficio di direzione dei lavori, fatta eccezione per lo specifico incarico di direttore dei lavori il quale sarà oggetto di riserva di affidamento da parte della Stazione Appaltante**, finalizzati alla ricostruzione dell'immobile sede della "Comando Stazione dei Carabinieri i nel Comune di Amatrice (RI)" – CAS_M_002_2017.

L'intervento rientra fra quelli individuati nel programma approvato con l'Ordinanza (O.C.S.R.) n. 56 del 10 maggio 2018 del "*Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" (d'ora in avanti definito anche "Commissario straordinario"), sostituita ed integrata dall'O.C.S.R. n. 109 del 23 dicembre 2020. L'immobile è indicato nell'Allegato 1 all'Ordinanza da ultimo citata.

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 2, D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (cd. D.L. Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss. mm. ii., e 60 del D.Lgs. 50 /2016, con applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC n. 1 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e, successivamente, con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019.

Il luogo di svolgimento dei servizi è il Comune di Amatrice (RI).

CIG: 8920793743

CUP: G73I18000160001

CPV: 71250000-5

Il termine della presentazione delle offerte è fissato per le ore **12:00** del **05/11/2021**.

Le offerte dovranno pervenire unicamente attraverso il Sistema telematico Consip S,p,A., descritto nel seguito, all'URL <https://acquistinretepa.it..>

La **prima seduta pubblica** della Gara si terrà il giorno **08/11/2021** alle ore **10:00** in modalità telematica.

La procedura di gara è stata indetta mediante **bando**, pubblicato sulla G.U.U.E. (data di spedizione dell'avviso alla G.U.U.E.: 01/10/2021), sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 116 del 06/10/2021, sul profilo di committente www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell'art. 73 comma 4 del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, le **spese di pubblicazione**¹ sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani

¹ Le spese di pubblicazione del Bando sulla GURI e del Bando e dell'esito sui quotidiani sono complessivamente pari a € 3.827,69 iva esclusa. Si precisa che i costi di pubblicazione dell'Esito della procedura sulla GURI verranno comunicati prontamente agli aggiudicatari.

dovranno essere rimborsate all'Agenzia del Demanio dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In applicazione dell'art. 32 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii ("D.L. 189/2016"), il bando ed il presente disciplinare di gara sono stati sottoposti con esito positivo al **controllo preventivo** di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, anche ANAC), nei termini stabiliti dall'Accordo di Alta Sorveglianza del 2 febbraio 2021 sostitutivo di quello siglato il 28 dicembre 2016. La presente procedura di affidamento è sottoposta a verifica preventiva nei termini indicati dall'art. 3 dell'Accordo suindicato.

In particolare, si precisa che, in attuazione del riferito art. 32 del D.L. 189/2016 e dell'art. 3 del suindicato Accordo di Alta Sorveglianza del 2 febbraio 2021, dovranno essere trasmessi all'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, al fine della verifica preventiva, gli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, ossia gli atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, il provvedimento di aggiudicazione, le proposte di risoluzione contrattuale o altri atti di autotutela.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ingegnere Gerardo Spina, email gerardo.spina@agenziademanio.it

1. SISTEMA DI GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA

1.1. IL SISTEMA

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

L'**Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio** (di seguito, per brevità, l'Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati

file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all'Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

- 1) è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
- 2) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^{-6} secondi).

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

1.2. GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la Direzione Regionale Lazio dell'Agenzia del Demanio, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

1.3. REGISTRAZIONE

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d'ora innanzi anche "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, **Allegato VI** e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara e comprende:

- 1) Bando di Gara;
- 2) Determina a Contrarre;
- 3) Il presente Disciplinare di Gara, con i relativi Allegati:
 1. Modello Domanda di Partecipazione;
 2. DGUE concorrente (comprensivo di esempio di tabella riepilogativa dei requisiti – Appendice all'Allegato 2);
 3. Dichiarazione Integrativa;
 4. Patto di Integrità;
 5. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
 6. Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;
 7. Schede descrittive per referenze di servizi svolti;

- 7.1 – Scheda A1: professionalità e adeguatezza (Progettazione definitiva);
 - 7.2 – Scheda A2: professionalità e adeguatezza (D.L.);
 - 7.3 – Scheda A3: professionalità e adeguatezza (C.S.P. e C.S.E);
8. BIMSO Specifica operativa
- 4) Capitolato Tecnico Prestazionale – D.I.P., con i relativi Allegati:
 - Allegato “A”: Schemi Preliminari;
 - Allegato “B”: Parere del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
 - Allegato “C”: Determinazione del Corrispettivo;
 - Allegato “D”: Indicazioni distributivo e funzionali e di sicurezza;
 - Allegato “E”: Progetto Esecutivo di ricostruzione del Nuovo Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto;
 - Allegato “F”: Certificato di Destinazione Urbanistica;
 - 5) Capitolato BIMSM Specifica metodologica – rilievo;
 - 6) Capitolato BIMSM Specifica metodologica – progettazione;
 - 7)
 - 8) Linee guida BIM – BIMMS “Method Statemet Process;
 - 9) DUVRI ricognitivo ex art. 26 comma 3 ter D.Lgs. 81/2008;
 - 10) Schema di contratto;
 - 11) Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.P.A. – Invitalia, che è riprodotto nel par. 25 del presente Disciplinare e nel contratto d’incarico, la cui mancata accettazione costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), recante “*Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*” .

La documentazione di gara è disponibile, in formato elettronico, sul sito <https://www.acquistinretepa.it> e sul sito istituzionale www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori). Per la lettura della documentazione eventualmente firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. In ogni caso, sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

2.2. CHIARIMENTI

La documentazione di gara, costituita dal bando, dal presente disciplinare, dal Capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati, dal DUVRI ricognitivo, ex art. 26 comma 3-ter D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., dallo schema di contratto, può essere reperita sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito istituzionale www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori).

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura **esclusivamente** attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre **le ore 12:00 del giorno 20/10/2021**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e attraverso la predetta sezione del Sistema. **Non verranno evase le richieste di chiarimento pervenute in modalità differente da quella indicata o successivamente ai termini indicati.**

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, **le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 27/10/2021 in formato elettronico**, mediante pubblicazione in forma anonima sulla pagina del sito istituzionale dedicata alla presente procedura. Ai concorrenti abilitati verrà inoltre inviata una comunicazione con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "*Area comunicazioni*" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46, lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa all'ausiliaria.

3. OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO

La presente procedura ha come oggetto una pluralità di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura, per il cui dettaglio si rimanda al Capitolato Tecnico Prestazionale, articolati come di seguito:

Servizi relativi all'appalto:

A. FASE A - Indagini e prove di laboratorio preliminari alla progettazione:

- B. **FASE B - Elaborazione del progetto definitivo da restituire in modalità BIM compresa la relazione geologica ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.**
- C. **FASE C - Direzione dei Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione,** ivi incluso l'incarico opzionale di Direttore dei Lavori (quest'ultimo incarico - opzionale ai sensi dell'art.111, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 4, comma 4, O.C.S.R. 56/2018 – è affidabile dalla Stazione Appaltante senza una nuova procedura di gara);
- D. **FASE D – Prestazioni di tipo catastale.**

L'affidamento sarà immediatamente efficace in relazione alle attività di indagini e prove di laboratorio preliminari alla progettazione (Fase A), di progettazione definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (Fase B).

Per le **Fasi C e D**, in ogni caso subordinate all'effettivo avvio dei lavori, si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, ultimo periodo, dell'O.C.S.R. n. 56/2018 e così come descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, **l'incarico potrà essere affidato solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario.**

Inoltre, con specifico riferimento al servizio opzionale di Direttore dei Lavori, relativo alla Fase C e descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, **l'incarico**, fermo restando quanto sopra specificato, **potrà essere affidato solo successivamente all'esercizio della facoltà di cui al par. 4.2 del presente Disciplinare.**

Qualora non dovesse procedersi all'attivazione del servizio di tipo opzionale, nulla sarà dovuto all'aggiudicatario per tale specifica prestazione professionale. Ed inoltre, in via più generale, qualora non dovesse darsi corso all'esecuzione dei lavori, nulla sarà dovuto all'aggiudicatario per tutte le attività relative alle Fasi C e D.

Le attività oggetto della procedura sono finalizzate alla **ricostruzione del Comando Stazione dei Carabinieri di Amatrice (RI)**, di importanza essenziale ai fini della ricostruzione, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell'articolo 14 del D.L. 189/2016.

Ai sensi dell'art. 51 del Codice, si specifica che l'appalto è costituito da un **unico lotto**, poiché la suddivisione in lotti dello stesso, comprometterebbe gli aspetti di funzionalità, omogeneità, fruibilità e fattibilità del servizio.

La progettazione dovrà essere redatta:

- mediante l'utilizzo del *"Prezzario unico del cratere del Centro Italia"*, di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. 189/2016, approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 78 del 2 agosto 2019; qualora determinate voci di elenco relative alle attività in oggetto non siano presenti nel citato Prezzario Unico, per la redazione della progettazione dovrà essere utilizzato il Prezzario Regionale o, se anch'esso carente delle voci richieste, il Prezzario in vigore nelle Regioni limitrofe o, in ultima analisi, Nuovi prezzi debitamente concordati;
- secondo le modalità indicate nel **"BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA"** e nelle **"BIMMS - METHOD STATEMENT PROCESS"**, entrambe parte integrante della documentazione di gara;
- tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), recante *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"*.

Per l'esecuzione di tutte le attività sopraelencate, **l'importo complessivo a base di gara, al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, è pari ad 353.814,06 € (euro trecentocinquantatremilaottocentoquattordici/06), di cui € 300,00 (trecento/00) per oneri**

della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 400,00 (quattrocento/00) quali costi della manodopera.

Tabella n. 1 – Importo a base di Gara

| IMPORTO A BASE DI GARA | DI CUI COSTI DELLA MANODOPERA | DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | DI CUI ONERI SICUREZZA "COVID 19" (OPZIONALI) NON SOGGETTI A RIBASSO |
|------------------------|-------------------------------|---|--|
| 353.814,06 € | € 400,00 | € 200,00 | € 100,00 |

L'importo dei **costi per la sicurezza** per i rischi di interferenze pari ad **€ 300,00 (di cui € 100,00 sicurezza "Covid 19" opzionali)** è relativo agli apprestamenti di sicurezza da adottarsi per le fasi di indagini *in situ*.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara *non* comprende i costi della manodopera per la parte del servizio di natura prettamente intellettuale. Il **costo della manodopera**, stimato per le sole attività da compiersi con impiego di mezzi d'opera e relativo personale nell'ambito delle indagini preliminari, è stato stimato in **€ 400,00**.

L'importo a base di gara, che include anche la voce "spese e oneri accessori", è stato calcolato considerando i parametri di riferimento per le prestazioni previste e – laddove le prestazioni non siano contemplate in atti normativi di riferimento – con stime analitiche riportate negli allegati indicati al par. 2.1 "Documenti di Gara".

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del Decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice" (in seguito: D.M. 17.6.2016).

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni dalla documentazione di gara e delle ulteriori prestazioni offerte in sede di gara. L'importo si intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto; non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione.

L'appalto, compreso quello opzionale di cui al successivo paragrafo 4.2, è finanziato con le risorse del "**Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate**", di cui all'art. 4 del D.L. n. 189 del 2016, come previsto dall'art. 11 dell'O.C.S.R. n. 56 del 10 maggio 2018.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24, comma 8 bis, del Codice.

Si riporta di seguito il dettaglio delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

Tabella n. 2 – Riepilogo complessivo delle prestazioni

| Caserma dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali | | | | | | |
|---|--------------|-------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| Attività | Cat. d'opera | Descrizione | Grado Compl essità [G] | Valore dell'Opera [V] | Parametro [P] | Importo Compenso (netto spese) |

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|--|------|-------------|-----------|-------------|
| Indagini integrative | - | Indagini geologiche, geotecniche ecc, spese di laboratorio e per rilascio certificati di prova, nonché per il ripristino post indagine | - | - | - | 4.000 € |
| Progetto Definitivo+ C.S.P. | Edilizia E.15 | Caserme con corredi tecnici di importanza corrente | 0,95 | 937.818 € | 7,0846 % | 47.023,56 € |
| | Strutture S.03 | Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisoriale di durata superiore a due anni. | 0,95 | 351.682 € | 9,0470 % | 23.994,24 € |
| | Strutture S.04 | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. | 0,9 | 547.943,0 € | 9,0470 % | 25.181,41 € |
| | Impianti IA.01 | Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento | 0,75 | 117.227 € | 12,3840 % | 6.315,09 € |

| | | | | | | |
|--|----------------|--|------|-----------|----------|-------------|
| | | delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio | | | | |
| | Impianti IA.02 | Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi Impianto solare termico | 0,85 | 257.900 € | 9.8457 % | 12.518,32 € |
| | Impianti IA.04 | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso | 1,30 | 328.236 € | 9.2162 % | 22.809,20 |
| Esecuzione dei Lavori (D.L. + C.S.E.) | Edilizia E.15 | Caserme con corredi tecnici di importanza corrente | 0,95 | 937.818 € | 7,0846 % | 57.109,51 € |
| | Strutture S.03 | Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni. | 0,95 | 351.682 € | 9,0470 % | 28.714,53 € |

| | | | | | | |
|--|----------------|---|------|-------------|-----------|-------------|
| | Strutture S.04 | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. | 0,9 | 547.943,0 € | 9,0470 % | 27.203,24 € |
| | Impianti IA.01 | Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio | 0,75 | 117.227 € | 12,3840 % | 9.200,43 € |
| | Impianti IA.02 | Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi Impianto solare termico | 0,85 | 257.900 € | 9,8457 % | 18.237,89 € |
| | Impianti IA.04 | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica | 1,30 | 328.236 € | 9,2162 % | 33.230,65 € |

| | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|------------|
| | | - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso | | | | |
| Catastale | - | Tipo mappale e denunce di nuova costruzione al catasto fabbricati | - | - | - | 6.202,00 € |

In ragione di quanto previsto dall'art. 48 comma 2 del Codice, si evidenzia che la **prestazione principale** si sostanzia nella categoria/ID E15 come da tabella sottostante:

Tabella n. 3 – Prestazioni

| FASI A e B | | |
|------------|---------------------|--------------------|
| ID | Prestazione | Spese |
| E.15 | 47.023,56 € | 4.702,36 € |
| S.04 | 23.994,24 € | 4.497,52 € * |
| S.03 | 25.181,41€ | 4.720,04 € * |
| IA.01 | 6.315,09 € | 631,51 € |
| IA.02 | 12.518,32 € | 1.251,83 € |
| IA.04 | 22.809,20 € | 2.280,92 € |
| | 137.841,82 € | 18.084,18 € |

| FASI C e D | | |
|------------|---------------------|--------------------|
| ID | Prestazione | Spese |
| E.15 | 63.311,51 € ** | 6.331,15 € *** |
| S.04 | 28.714,53 € | 2.871,45 € |
| S.03 | 27.203,24 | 2.720,32 € |
| IA.01 | 9.200,43 € | 920,43 € |
| IA.02 | 18.237,89 € | 1.823,79 € |
| IA.04 | 33.230,65 € | 3.323,65 € |
| | 179.898,25 € | 17.990,79 € |

***L'importo di € 4.000, stimato quale corrispettivo per le indagini e la relativa aliquota degli oneri per la sicurezza, è stato ripartito proporzionalmente e sommato alle spese delle categorie S03 e S04 .**

**** L'importo del corrispettivo per le attività catastali pari ad € 6.202,00 è stato inserito in E.15 per le FASI C e D.**

*****L'importo delle spese delle attività catastali pari ad € 620,20 è stato inserito in E.15 per le FASI C e D .**

Con specifico riferimento ai **servizi relativi all'appalto**, si riporta la seguente tabella:

Tabella n. 4 riassuntiva degli oneri per le prestazioni secondo le categorie di cui al D.M. 17.6.2016 – comprese le spese.

| Cat. e ID delle opere | L. 143/49 | G (grado di complessità) | Importo delle opere | Specialità delle prestazioni (art. 3, c. 3 D.M. 17/06/2016) | | Importo compenso (netto spese) | Spese e oneri (10%) |
|--|-----------|--------------------------|---------------------|--|--|--------------------------------|---------------------|
| COMPENSO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO e CSP | | | | | | | |
| E.15 | I/c | 0,95 | 937.818 € | Qbl.03, Qbll.01, Qbll.05, Qbll.07, Qbll.17, Qbll.19, Qbll.21, | Qbl.10, Qbll.03, Qbll.06, Qbll.08, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.07 | 47.023,56 € | 4.702,36 € |
| S.03 | I/g | 0,95 | 351.682,00 € | Qbl.10, Qbll.03, Qbll.08, Qbll.10, Qbll.12, Qbll.17, Qbll.20, Qbll.07 | Qbll.01, Qbll.05, Qbll.09, Qbll.11, Qbll.13, Qbll.18, Qbll.21, | 23.994,24 € | 2.399,42 € |
| S.04 | IX/b | 0,9 | 351.682,00 € | Qbl.10, Qbll.03, Qbll.08, Qbll.10, Qbll.12, Qbll.17, Qbll.20, Qbll.07 | Qbll.01, Qbll.05, Qbll.09, Qbll.11, Qbll.13, Qbll.18, Qbll.21, | 25.181,41 € | 2.518,14 € |
| IA.01 | III/a | 0,75 | 117.227 € | Qbll.01, Qbll.05, Qbll.17, Qbll.20, Qbll.07 | Qbll.03, Qbll.08, Qbll.18, Qbll.21, | 6.315,09 € | 631,51 € |
| IA.02 | III/b | 0,85 | 257.900 € | Qbll.01, Qbll.05, Qbll.17, Qbll.20, Qbll.07 | Qbll.03, Qbll.08, Qbll.18, Qbll.21, | 12.518,32 € | 1.251,83 € |
| IA.04 | III/c | 1,30 | 328.236 € | Qbll.01, Qbll.05, Qbll.17, Qbll.20, Qbll.07 | Qbll.03, Qbll.08, Qbll.18, Qbll.21, | 22.809,20 € | 2.280,92 € |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--------------|---|---|---------------------|--------------------|
| | | | | | Somma | 137.841,82 € | 13.784,18 € |
| COMPENSO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E C.S.E. | | | | | | | |
| E.15 | I/c | 0,95 | 937.818 € | Qcl.01, Qcl.03, Qcl.05, Qcl.09, Qcl.12 | Qcl.02, Qcl.04, Qcl.06, Qcl.12 | 57.109,51 € | 5.710,95 € |
| S.03 | I/g | 0,95 | 351.682,00 € | Qcl.01, Qcl.03, Qcl.05, Qcl.09, Qcl.11 Qcl.12 | Qcl.02, Qcl.04, Qcl.06, Qcl.11 | 28.714,53 € | 2.871,45 € |
| S.04 | IX/b | 0,9 | 351.682,00 € | Qcl.01, Qcl.03, Qcl.05, Qcl.09, Qcl.11 Qcl.12 | Qcl.02, Qcl.04, Qcl.06, Qcl.11 | 27.203,24 € | 2.720,32 € |
| IA.01 | III/a | 0,75 | 117.227 € | Qcl.01, Qcl.03, Qcl.05, Qcl.09, Qcl.12 | Qcl.02, Qcl.04, Qcl.06, Qcl.12 | 9.200,43 € | 920,04 € |
| IA.02 | III/b | 0,85 | 257.900 € | Qcl.01, Qcl.03, Qcl.05, Qcl.09, Qcl.12 | Qcl.02, Qcl.04, Qcl.06, Qcl.12 | 18.237,89 € | 1.823,79 € |
| IA.04 | III/c | 1,30 | 328.236 € | Qcl.01, Qcl.03, Qcl.05, Qcl.09, Qcl.12 | Qcl.02, Qcl.04, Qcl.06, Qcl.12 | 33.230,65 € | 3.323,07 € |
| | | | | | Somma | 173.696,23 € | 17.369,62 € |
| IMPORTO TOTALE | | | | | | 342.691,86 € | |

Gli importi di cui alla tabella 4 sono comprensivi delle spese ed al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 200,00, degli oneri della sicurezza “covid 19” (opzionali) pari ad € 100,00 delle indagini integrative preliminari pari ad € 4.000,00, delle attività catastali pari ad € 6.202,00, delle spese per attività catastali pari ad € 620,20, dell’iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

È esclusa qualunque forma d’indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell’amministrazione. Tale clausola viene prevista ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI

4.1. DURATA

Il tempo massimo a disposizione per il servizio oggetto di appalto è stabilito complessivamente in **75 giorni (settantacinque)** naturali e consecutivi, esclusi i tempi per l’acquisizione di pareri adeguatamente documentati e comunicati alla Stazione Appaltante, e per la verifica/validazione, decorrenti dalla data di consegna del servizio, al netto della Direzione Lavori, Ufficio di Direzione Lavori, il Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione e le attività catastali, decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), come di seguito ripartiti:

| PRESTAZIONE | DURATA |
|--|--|
| Progettazione Definitiva e CSP, indagini e rilievi preliminari alla progettazione (Fasi A, B) | 75 giorni di cui 30 giorni per le indagini preliminari e 45 giorni per la progettazione definitiva decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di inizio del servizio da parte del DEC |
| Eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti, dalla Conferenza permanente o Conferenza Regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 | 15 giorni decorrenti dal formale avvio a procedere da parte del DEC a seguito dell'avvenuta ricezione del parere |
| Eventuale adeguamento del progetto definitivo in sede di verifica ai fini della validazione del progetto | 15 giorni decorrente dal formale avvio a procedere da parte del DEC a seguito della chiusura del rapporto di verifica |
| Direzione Lavori e CSE e adempimenti finali (Fase C) | definita sulla base dei tempi determinati per l'appalto dei lavori |
| Prestazioni di tipo catastale (Fase D) | 30 giorni dall'ultimazione dei lavori |

Relativamente ai termini di cui sopra si specifica quanto segue:

- a) per ciascuna fase, il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) procederà a comunicare l'avvio della prestazione mediante invito formale da cui decorrono i termini sopra indicati per le specifiche prestazioni;
- b) è opportuno precisare che i termini contrattuali potranno essere sospesi quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 23 del D.M. n. 49/2018, ovvero in presenza di eventuali autorizzazioni ovvero pareri necessari, che dovranno essere resi dagli Enti competenti non direttamente coinvolti nella presente procedura. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, i medesimi termini decorreranno nuovamente con la ripresa dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 23 del D.M. n. 49/2018;
- c) ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza 56/2018, i progetti definitivi una volta predisposti sono sottoposti all'approvazione della Conferenza permanente a norma dell'art. 16, comma 3, lett. a-bis) del D.L. 189/2016;
- d) con riferimento alle attività "Direzione dei lavori e CSE", ivi incluso l'incarico opzionale di Direttore dei Lavori, per la stima del tempo di esecuzione del servizio si considererà come base di calcolo il termine previsto nel contratto di affidamento dei relativi lavori. La durata di tale prestazione sarà, pertanto, pari all'effettiva durata prevista per i lavori da realizzare e tutti gli adempimenti normativi connessi;
- e) con riferimento alla prestazione di Assistenza al Collaudo, la stessa sarà vincolata all'emissione del certificato di regolare esecuzione e collaudo statico;
- f) Le prestazioni di tipo catastale dovranno essere eseguite entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori;
- g) per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali è applicabile una penale pari allo 1 per mille del corrispettivo contrattuale, e comunque non superiore al 10% dell'importo

contrattuale, secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico prestazionale in tema di penali;

- h) per l'attività di cui alle Fasi C e D si precisa, come sopra specificato, che, ai sensi dell'art. 4 comma 4, ultimo periodo, dell'O.C.S.R. n. 56/2018, i relativi incarichi potranno essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4.2 del presente Disciplinare.

4.2. OPZIONI

Ai sensi dell'art. 111, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 4, comma 4, primo periodo, dell'O.C.S.R. n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., nonché secondo le modalità previste dall'art. 16 dello schema di Contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare al soggetto aggiudicatario, alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara, anche l'esecuzione delle prestazioni professionali di competenza del Direttore dei Lavori, **per un importo stimato pari ad € 78.947,39 (euro settantottomilanovecentoquarantasette/39), IVA ed oneri previdenziali esclusi.** L'importo suddetto è stato calcolato ai sensi del D.M. 17.6.2016.

L'elenco dettagliato delle prestazioni opzionali e dei relativi corrispettivi è riepilogato nella seguente tabella:

Tabella n. 5 - riassuntiva degli oneri per le prestazioni secondo le categorie di cui al D.M. 17.6.2016 – comprese le spese al 10%.

| Servizio Opzionale di Direzione dei Lavori | | |
|--|--------------------|--------------------|
| ID | Prestazione | Spese |
| E.15 | 21.460,42 € | 2.146,04 € |
| S.03 | 13.299,36 € | 1.329,94 € |
| S.04 | 12.599,39 € | 1.259,94 € |
| IA.01 | 3.701,95 € | 370,20 € |
| IA.02 | 7.338,32 € | 733,83 € |
| IA.04 | 13.370,91 € | 1.337,09 € |
| | 71.770,35 € | 7.177,04 € |
| IMPORTO TOTALE | | € 78.947,39 |

La presente opzione trova fondamento nella necessità di garantire, oltre l'uniformità dei processi, l'immediatezza e repentinità nell'individuazione, per la fase esecutiva, della figura del Direttore dei lavori, in considerazione delle ragioni di urgenza legate alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi.

Resta inteso, in ogni caso, che qualora la Stazione Appaltante non esercitasse la suddetta facoltà di affidamento opzionale, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa, né pretendere al riguardo nessun indennizzo, risarcimento o compenso di alcun genere.

4.3. VALORE COMPLESSIVO

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell'appalto è pertanto pari ad **Euro 353.814,06 (euro trecentocinquantatremilaottocentoquattordici/06)** Iva ed oneri previdenziali esclusi, come di seguito riepilogato:

| Caserma dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali - Amatrice (RI) | |
|---|----------------------------|
| Descrizione delle prestazioni | Importo complessivo |
| Indagini integrative preliminari (compreso di oneri della sicurezza) | 4.300,00 € |
| Progettazione Definitiva | 151.626,00 € |
| Direzione dei Lavori (opzionale), | 78.947,39 € |
| Ufficio di direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione | 112.118,47 € |
| Attività Catastali | 6.822,20 € |
| Importo totale a base di gara | 353.814,06 € |

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46, comma 1, del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 n. 263, in ragione della forma di partecipazione del concorrente.

In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Come previsto dalle **Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC) 2018**, le prove di laboratorio su terre e rocce, devono essere effettuate a cura di laboratori dotati delle qualificazioni e/o autorizzazioni di cui all'art. **59 del D.P.R. 380/2001**.

Le prestazioni di cui al punto precedente possono essere eseguite dal concorrente stesso, qualora il laboratorio qualificato e/o autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa, sia in maniera stabile che attraverso la partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero le prestazioni possono essere subappaltate ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del Codice, come specificato al Par. 9 del presente Disciplinare.

Resta inteso che, con riguardo a tali prestazioni, è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) del Codice.

Sono inoltre ammessi i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett.a) del Codice per l'espletamento delle attività di indagine geologica, geognostica nonché delle attività di indagine in generale previste dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, laddove l'operatore economico intenda inserire nella struttura operativa in maniera stabile i soggetti esecutori di dette prestazioni e limitatamente alla sola esecuzione delle stesse.

Anche con riferimento all'attività propria dell'archeologo, laddove non partecipi in proprio quale componente di un RTP, lo stesso potrà essere legato da un rapporto giuridico/contrattuale anche con un operatore non riconducibile ai soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, purché quest'ultimo partecipi al raggruppamento limitatamente alle prestazioni di spettanza dell'archeologo.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I medesimi divieti sussistono per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è socio, amministratore, dipendente, consulente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

I **consorzi stabili** di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di **consorzi stabili**, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le **aggregazioni di rete** (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, **l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. **24, comma 7, del Codice**, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

I **raggruppamenti temporanei** devono inoltre prevedere la presenza quale progettista di un **professionista abilitato da meno di cinque anni** all'esercizio della professione ai sensi dell'art.4 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263.

Inoltre, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, per i Raggruppamenti temporanei costituiti a sensi dell'art. 46 comma 1 lett. e), ovvero da soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a),b),c),d) del Codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D. M. Infrastrutture e Trasporti del 2 Dicembre 2016 n. 263 devono essere posseduti da ciascuno dei partecipanti al Raggruppamento temporaneo.

Il soggetto incaricato dello svolgimento della prestazione di **Coordinatore della Sicurezza** deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. ed in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente.

Ai sensi del medesimo articolo 24, comma 5, del Codice, l'operatore economico deve indicare la **persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche**.

6. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecniche e professionali, previsti dalla vigente normativa ed ulteriormente dettagliati nelle Linee Guida ANAC N. 1 di attuazione del Codice, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché nel D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 Dicembre 2016 n. 263, recante la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, ai sensi dell'art. 24 commi 2 e 5 del Codice.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n.165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Patto di Integrità (Allegato 4)** e di quelle contenute nel "**Protocollo quadro di legalità**", sottoscritto il 26 luglio 2017 dal Commissario Straordinario, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA S.p.A., che è riprodotto nel successivo par. 25 e nel contratto di incarico, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

N.B. Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le condizioni di concentrazione degli incarichi di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33/2017 e ss.mm.ii., che dispone quanto segue:

- è vietato il conferimento di incarichi di progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad € 50.000.000,00 (euro cinquantamilioni/00);
- indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici;
- il numero massimo di incarichi conferibili, relativamente al collaudo statico ed alla relazione geologica è pari a trenta;
- ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al D.Lgs. 50/2016, i limiti sopra previsti sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all'art. 46 del medesimo decreto. Su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016, che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti nell'Ordinanza n. 33/2017. **L'eventuale predetta autorizzazione deve essere ottenuta prima della partecipazione alla presente procedura e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione;**
- la stazione appaltante provvede a comunicare gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli

operatori economici iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016., ai fini dell'annotazione nell'Elenco medesimo. L'inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale predetto e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 9 giugno 2017;

- **il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra.** L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico.

Sono escluse le *società di professionisti e società di ingegneria* concorrenti che non sono in possesso dei requisiti di regolarità contributiva di cui all'art. 8 del D.M. 263/2016.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente ai fini della partecipazione dovrà possedere i requisiti di idoneità professionale, sia con riferimento agli operatori economici sia con riferimento ai professionisti del Gruppo di lavoro, di seguito dettagliati:

Requisiti del concorrente di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 ed alla normativa di settore:

- a) **Requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.** Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta **iscrizione ad apposito albo** corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) *(Per tutte le tipologie di società e per i consorzi)* **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- c) **Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016²** Il requisito deve

² Secondo la Struttura commissariale, coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti all'attività di progettazione oggetto della presente procedura, per le quali non è prescritta l'iscrizione

essere posseduto da tutti i professionisti che eseguono incarichi di progettazione, di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di direzione dei lavori, di collaudo statico, di redazione della relazione geologica, di svolgimento della verifica preventiva di interesse archeologico e di predisposizione della relazione archeologica, ai fini della partecipazione alla gara.

L'iscrizione all'Elenco Speciale di cui all'art. 34 del D.L. 186/2016 è richiesta per ciascun soggetto di cui all'art. 46 del Codice partecipante in forma singola ovvero componente in forma associata (compreso l'archeologo³).

Per la verifica del requisito, la stazione appaltante consulta d'ufficio l'elenco speciale pubblicato sul sito <https://professionisti.sisma2016.gov.it/elenco> oppure contatta la segreteria della Struttura commissariale.

- d) *(Relativamente ai soggetti ex art. 45 del Codice deputati all'esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e comunque di indagini rientrate nelle attività di cui all'art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016)* **iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori**, ex art. 30 del D.L. 189/2016;
- e) *(Relativamente ai soggetti deputati all'esecuzione delle prove)* **Possesso dei requisiti di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 (es. autorizzazione ministeriale) e iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori**, ex art. 30 del D.L. 189/2016;
- f) *(Laddove un operatore economico di cui all'art. 45 del Codice venga associato al RTP per garantire la presenza dell'archeologo nel gruppo di lavoro)* **iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori**, ex art. 30 del D.L. 189/2016, fermo restando che il soggetto deputato allo svolgimento della verifica preventiva di interesse archeologico ed alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e predisposizione della relazione archeologica dovrà essere comunque iscritto all'elenco speciale dei professionisti ex art. 34 DL. 189/2016⁴.

Per la comprova del requisito, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Requisiti del gruppo di lavoro:

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, è richiesta una "**Struttura Operativa Minima**" composta dalle seguenti professionalità⁵.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Nello specifico, il gruppo di lavoro deve essere composto come segue:

in apposito albo, possono, in luogo dell'iscrizione all'elenco speciale, fino a quando perdurerà la condizione di oggettiva impossibilità alla presentazione di iscrizione, produrre una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 38, 46, e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un ente pubblico nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini della iscrizione nel citato "elenco speciale dei professionisti".

³ Si segnala che l'archeologo deve iscriversi nell'ambito della sezione Categoria Soggettiva, sottosezione "altra categoria soggettiva".

⁴ In detta ipotesi il professionista deputato allo svolgimento della verifica preventiva di interesse archeologico e della redazione della relazione archeologica dovrà iscriversi all'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016.

⁵ Le professionalità minime del gruppo di lavoro in ragione dell'oggetto dell'appalto e della natura dei servizi da affidare devono essere garantite da soggetti di cui all'art.46 del D.lgs. 50/2016, ferma restando la specifica disciplina dettata per il geologo e per l'archeologo dettagliata nei documenti di gara.

Tabella n. 7 – Struttura Operativa Minima

| N. ORDINE | RUOLO | REQUISITI | N. |
|-----------|--|---|---|
| 1 | Un professionista Responsabile della redazione della progettazione edile ed architettonica; | Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A da almeno 5 anni, ed in regola con i crediti formativi. | Minimo 1 (può coincidere con altre figure) |
| 2 | Un professionista Responsabile della redazione della progettazione strutturale; | Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo Albo professionale sezione A da almeno 5 anni, ed in regola con i crediti formativi. | Minimo 1 (può coincidere con altre figure) |
| 3 | Un professionista Responsabile della redazione della progettazione relativa agli impianti; | Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo Albo professionale sezione A da almeno 5 anni, ed in regola con i crediti formativi. | Minimo 1 (può coincidere con altre figure) |
| 4 | Un professionista abilitato con funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; | Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica con indirizzo attinente all'oggetto delle prestazioni richieste ed in possesso dell'abilitazione a svolgere il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., iscritti al relativo albo professionale da almeno 5 anni ed in regola con i crediti formativi. | 1 (può coincidere con altre figure) |
| 5 | Un professionista responsabile dell'intero processo BIM, secondo il Capitolato Informativo del processo BIM; | dovrà essere in possesso del Diploma di geometra o Laurea (triennale, quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, ed iscritto nel relativo albo professionale, o titoli equipollenti. | Minimo 1 (può coincidere con altre figure) |
| 6 | Un professionista, con qualifica di geologo, Responsabile della relazione geologica; | Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Scienze Geologiche ed iscritto nel competente Albo Professionale da almeno 5 anni, ed in regola con i crediti formativi. | Minimo 1 (può coincidere con altre figure) |
| 7 | Un professionista Responsabile Tecnico Antincendio; | Alternativamente, del Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto | Minimo 1 (può coincidere con altre figure) |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | nel relativo albo professionale, oppure del diploma di perito industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell'ambito delle specifiche competenze nonché iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno per la progettazione antincendio ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 139/2006, ed in regola con i crediti formativi. | |
| 8 | Un professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche; | Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo Albo professionale sezione A da almeno 5 anni | Minimo 1 (può coincidere con altre figure) |
| 9 | Responsabile della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della relazione archeologica di cui all'art. 25 del Codice; | Laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia e dei requisiti di cui all'art. 25, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 20 maggio 2019, n. 244 | Minimo 1 (può coincidere con altre figure) |
| 10 | Un Professionista responsabile della redazione degli elaborati per requisiti Acustici. | Iscrizione nell'Apposito "Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica" ex art. 21 d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 | Minimo 1 (può coincidere con altre figure) |
| 11 | Direttore dei Lavori (<i>opzionale</i>) | Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo Albo professionale sezione A da almeno 10 anni, ed in regola con i crediti formativi. | 1 (può coincidere con altre figure ad esclusione di quelle previste per l'Ufficio di Direzione dei lavori) |
| 12 | Un professionista abilitato con funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; | Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica con indirizzo attinente all'oggetto delle prestazioni richieste ed in possesso dell'abilitazione a svolgere il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., iscritti al relativo albo professionale da almeno 5 anni ed in regola con i crediti formativi. | 1 (può coincidere con altre figure) |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 13 | Ufficio della Direzione Lavori (<i>escluso Direttore dei Lavori, oggetto di incarico opzionale</i>) | Direttore Operativo, con specializzazione edile: Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo Albo professionale sezione A da almeno 5 anni, ed in regola con i crediti formativi. | min. 4 di cui almeno 3 D.O. (uno per ogni disciplina) e uno solo I.C. (possono coincidere con altre figure, ad esclusione del Direttore dei lavori) |
| 14 | | Direttore Operativo con specializzazione strutture: Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo Albo professionale sezione A da almeno 5 anni, ed in regola con i crediti formativi. | |
| 15 | | Direttore Operativo, con specializzazione impianti: Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo Albo professionale sezione A da almeno 5 anni, ed in regola con i crediti formativi. | |
| 16 | | Ispettore di Cantiere: Diploma di Geometra o Diploma di Perito Edile/Industriale o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 5 anni ed in regola con i crediti formativi. | |

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al par. 15.1, il nominativo, i requisiti richiesti nonché gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei/l professionisti/a incaricati/o.

Ferma restando la necessità che l'Ufficio di Direzione lavori sia composto da un Direttore dei lavori, tre Direttori Operativi e un Ispettore di cantiere in possesso dei requisiti richiesti, è possibile che tutte le restanti professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso possieda le necessarie qualifiche e abilitazioni. È inoltre possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente nei confronti della stazione appaltante.

Stante il **divieto di subappalto della relazione geologica** sancito dall'art. 31, comma 8, del Codice, deve essere garantita la presenza di un **geologo** all'interno della più complessa struttura tecnica, in una delle seguenti forme:

- a) Componente di un RT;
- b) Associato di un'associazione tra professionisti;
- c) Socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata;

- d) Dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente di cui ai punti b) e c) una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal DM 2 dicembre 2016 n. 263.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con *status* di dipendente o di collaboratore della medesima.

In nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti della struttura operativa minima, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli, iscrizioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 24, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016, che richiede l'indicazione dei nominativi dei professionisti iscritti ad albi che svolgeranno l'incarico, nonché delle rispettive qualificazioni, già in sede di presentazione dell'offerta.

L'istituto di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall'inizio nella struttura operativa proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza della struttura operativa esecutrice del servizio.

Avuto riguardo alle professionalità del gruppo di lavoro si specifica che **l'avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale** di cui al presente paragrafo 7.1, in quanto requisiti di idoneità professionale propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente comproverà il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria attraverso:

- g) **Fatturato globale minimo** per servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art.3, lett. vvvv) del Codice, riferito ai migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un valore pari al **doppio dell'importo a base di gara** per un totale di **€ 707.628,12** per (Parte IV lettera B, punto 2a DGUE).

Il presente requisito viene quindi richiesto al precipuo fine di valutare l'affidabilità economico/finanziaria dei concorrenti in relazione alla rilevanza complessiva e strategica dei servizi da espletare, funzionali alla ricostruzione della Caserma dei Carabinieri, costituente un importante presidio per la sicurezza locale ed il contrasto alla criminalità, dislocato in un area fortemente danneggiata dal sisma del 2016.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività **da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Si precisa che:

- i requisiti di capacità finanziaria di cui al presente punto devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;
- ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'art. 46 comma 1 lett. f) del Codice, per i primi cinque anni dalla costituzione, tutti i requisiti possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

h) Elenco servizi.

Esecuzione riferita all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, riferibili a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie delle tipologie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base della tab.z-1 allegata al DM 17/06/2016 (con le relative equipollenze), per un importo globale per ogni classe e categoria pari a **1,5** volte l'importo stimato per i lavori cui le prestazioni di cui al presente disciplinare si riferiscono, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie sotto riportate (Parte IV lettera C, punto 1b DGUE):

| Classi e categorie opere | | | GRADO DI COMPLESSITA' (G) | IMPORTO STIMATO DEI LAVORI | INCIDENZA (%) | COEFFICIENTE (da 1 a 2) | IMPORTO QUALIFICANTE LAVORI (€) |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|
| DM 17/06/2016 | L. 143/1949 | DM 18/11/1971 | | | | | |
| E.15 | I/c | I/b | 0.95 | 937.818,00 | 40,00 | 1,5 | 1.406.727,00 |
| S.03 | I/g | I/b | 0.95 | 351.682,00 | 15,00 | 1,5 | 527.523,00 |
| S.04 | IX/b | III | 0.90 | 351.682,00 | 15,00 | 1,5 | 527.523,00 |
| IA.01 | III/a | I/b | 0.75 | 117.227,00 | 5,00 | 1,5 | 175.841,00 |
| IA.02 | III/b | I/b | 0.85 | 257.900,00 | 11,00 | 1,5 | 386.850,00 |
| IA.04 | III/c | I/b | 1.30 | 328.236,00 | 14,00 | 1,5 | 492.354,003 |
| IMPORTO TOTALE | | | | 2.344.545,00 | 100,00% | 1,5 | 3.024.463,00 |

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione dell'originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture.

Dalla documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l'importo del servizio ovvero l'importo dei lavori.

i) Requisito di esecuzione dei cosiddetti "servizi di punta".

Esecuzione riferita all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, riferibili a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie delle tipologie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base della tab.z-1 allegata al DM 17/06/2016 (con le relative equipollenze), per un importo globale per ogni classe e categoria pari a **0,6** l'importo stimato per i lavori cui le prestazioni di cui al presente disciplinare si riferiscono, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie sotto riportate (Parte IV lettera C, punto 1b DGUE);

| Classi e categorie opere | | | GRADO DI COMPLESSITA' (G) | IMPORTO STIMATO DEI LAVORI | INCIDENZA (%) | COEFFICIENTE E (fra 0,40 e 0,80) | IMPORTO QUALIFICANTE LAVORI (€) |
|--------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|------------------|--|------------------------------------|
| DM 17/06/2016 | L. 143/194 | DM 18/11/197 | | | | | |
| E.15 | I/c | I/b | 0.95 | 937.818,00 | 40,00 | 0,6 | 562.691,00 |
| S.03 | I/g | I/b | 0.95 | 351.682,00 | 15,00 | 0,6 | 211.009,00 |
| S.04 | IX/b | III | 0.90 | 351.682,00 | 15,00 | 0,6 | 211.009,00 |
| IA.01 | III/a | I/b | 0.75 | 117.227,00 | 5,00 | 0,6 | 70.336,00 |
| IA.02 | III/b | I/b | 0.85 | 257.900,00 | 11,00 | 0,6 | 154.740,00 |
| IA.04 | III/c | I/b | 1.30 | 328.236,00 | 14,00 | 0,6 | 196.942,00 |
| IMPORTO TOTALE | | | | 2.344.545,00 | 100,00% | 0,6 | 1.406.727,0 |

La comprova del requisito sarà fornita mediante la produzione dell'originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture.

Dalla documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l'importo del servizio ovvero l'importo dei lavori.

Il concorrente deve correttamente compilare il DGUE nelle parti sopra specificate, inserendo accuratamente i dati relativi ai servizi di architettura e ingegneria precedentemente svolti di modo che la Commissione preposta alle verifiche possa ricavare i dati necessari a confermare la presenza dei requisiti di qualificazione richiesti (categoria, specifica dei riferimenti relativi ai servizi precedentemente svolti, date di effettuazione, importo lavori di riferimento) ovvero fare espresso riferimento e richiamare nella Parte IV lettera C, punto 1b, del DGUE la "Tabella di riepilogo dei requisiti professionali" allegata al disciplinare (**appendice Allegato 2**).

N.B.

- Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi posti a base di gara. Pertanto, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, potranno essere attestati servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett.vvvv) del D.Lgs. 50/2016, in linea con quanto previsto nelle Linee Guida Anac n.1 al par. IV, punto 2.2.2.5., a cui si rinvia;
- In relazione ai requisiti sopra enunciati, si precisa che per quanto concerne la comprova del requisito delle categorie E15, S03, S04, IA01, IA02, IA04 parametrato all'importo dei lavori stimato dalla Stazione Appaltante, il concorrente dovrà comprovare l'avvenuta esecuzione di servizi tecnici riferiti ad interventi pari all'importo qualificante dei lavori indicato;

- Con riferimento al soggetto associato alla compagine del RTP per l'espletamento della sola **relazione geologica** si precisa che, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, è sufficiente che il professionista sia in possesso della laurea in Scienze Geologiche, nonché iscritto al relativo Albo professionale per il numero di anni richiesto;
- Con riferimento al soggetto associato alla compagine del RTP per l'espletamento della sola **verifica preventiva di interesse archeologico e relazione archeologica** si precisa che, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, è sufficiente il possesso in capo al professionista deputato del Diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia e l'iscrizione nell'apposito "Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica" istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, fatto salvo quanto previsto nel par. 7.1;
- Con riferimento al **laboratorio** si precisa che, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, è sufficiente il possesso dell'autorizzazione Ministeriale, l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, nonché l'iscrizione iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, ex art. 30 del D.L. 189/2016;
- Con riferimento agli **operatori economici** associati alla compagine del raggruppamento per l'espletamento delle sole indagini geologiche, geognostiche e comunque delle attività di indagine di cui all'art. 31 comma 8 del Codice, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale è sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura e l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, ex art. 30 del D.L. 189/2016.

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE.

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del **D.M. 263/2016** di cui al par. **7.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i **raggruppamenti temporanei**, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di **almeno un giovane professionista** ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il requisito relativo all'**iscrizione all'Albo** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al par. **7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppende, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al par. **7.1 lett. c)** relativo all'**iscrizione nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016** deve essere posseduto da tutti i professionisti, partecipanti in forma singola ovvero associata, che eseguono incarichi di progettazione, di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di direzione dei lavori, di redazione della relazione geologica, di svolgimento della verifica preventiva di interesse archeologico e redazione della relazione archeologica, ai fini della partecipazione alla gara.

Il requisito di cui al par. **7.1 lett. d)** è posseduto da tutti i soggetti ammessi a partecipare ai sensi dell'art. 45 del Codice per l'esecuzione delle **indagini geologiche, geotecniche e comunque rientranti nelle attività di cui all'art. 31, comma 8, del Codice.**

Il requisito di cui al par. **7.1 lett. e)** è posseduto dal soggetto deputato all'esecuzione prove di laboratorio.

Il requisito di cui al par. **7.1 lett. f)** è posseduto da tutti i soggetti ammessi a partecipare ai sensi dell'art. 45 del Codice per garantire la presenza dell'archeologo nel gruppo di lavoro.

Il requisito relativo ai **titoli di studio/professionali** deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

Il requisito relativo all'**abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008** è posseduto dai professionisti della struttura operativa richiesta al par. 7.1 che sono indicati come incaricati della prestazione di **coordinamento della sicurezza.**

Il requisito relativo all'**iscrizione all'Albo dei geologi** è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della relazione geologica.

Il requisito relativo all'**iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 139 del 8 marzo 2006** come **professionista antincendio** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il **requisiti di cui al D.M. 20 maggio 2019 n. 244** sono posseduti dal professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della redazione della relazione archeologica.

Il requisito relativo all'**iscrizione all'"Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica" ex art. 21 D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42,** è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato del relativo servizio.

Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al par. **7.2 lett. g)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo orizzontale** il requisito dell'**elenco dei servizi** di cui al precedente par. **7.3 lett. h)** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. Pertanto, **non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti in capo a ciascuna mandante.** Ai fini dunque del requisito dell'elenco dei servizi di cui al par. **7.3 lett. h)** è richiesto un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento, in quanto, pur prevedendo che detto requisito sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, è necessario che sia la mandataria (in misura maggioritaria) sia le mandanti (in qualsivoglia misura) contribuiscano a soddisfarlo.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'**elenco dei servizi** di cui al precedente par. **7.3 lett. h)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo misto** (*rectius*: quello in cui più operatori economici eseguono in sub-associazione orizzontale la prestazione principale e/o una o più prestazioni secondarie) il requisito di cui al par. **7.3 lett. h)** deve essere posseduto, nel complesso della sub-associazione orizzontale, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti della rispettiva sub-associazione (in qualsivoglia misura).

Il requisito dei **due servizi di punta** di cui al precedente par. **7.3 lett. i)** deve essere posseduto dal **raggruppamento temporaneo orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale** invece ciascun componente deve possedere il requisito dei **due servizi di punta** di cui al precedente par. **7.3 lett. i)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i due servizi di punta attinenti alla categoria principale.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo misto** il requisito deve essere posseduto nel complesso della sub-associazione orizzontale, fermo restando che la mandataria della sub-associazione deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due **servizi di punta** relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.

Per quanto concerne le figure del **geologo e dell'archeologo**, nella misura in cui vengano associati alla compagine del RTP assumendo il ruolo di mandante, gli stessi dovranno possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal par. 7.1 del presente Disciplinare di gara. Alla stregua, **per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016**, associati alla compagine del raggruppamento in qualità di mandanti e limitatamente alle attività per le quali ne risulta ammessa la partecipazione, gli stessi dovranno possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale di cui al par. 7.1.

Alla stregua, per quanto attiene il **laboratorio**, nella misura in cui sia inserito nella sua struttura operativa mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, lo stesso dovrà possedere l'autorizzazione di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 (per le prove di laboratorio su terre e rocce), nonché l'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (par. **7.1 lett. b)** e l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori (par. **7.1 lett. d)**.

7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto **7.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'**iscrizione all'Albo** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** di cui al par. **7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. c)** relativo all'**iscrizione nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016** deve essere posseduto da tutti i professionisti, partecipanti in forma singola ovvero associata, che eseguono incarichi di progettazione, di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di direzione dei lavori, di redazione della relazione geologica, di svolgimento della verifica preventiva di interesse archeologico e redazione della relazione archeologica, ai fini della partecipazione alla gara.

Il requisito di cui al par. **7.1 lett. d)** è posseduto da tutti i soggetti ammessi a partecipare ai sensi dell'art. 45 del Codice per l'esecuzione delle **indagini geologiche, geotecniche e comunque rientranti nelle attività di cui all'art. 31, comma 8, del Codice.**

Il requisito di cui al par. **7.1 lett. e)** è posseduto dall'operatore deputato all'esecuzione delle prove su terre e rocce.

Il requisito di cui al par. **7.1 lett. f)** è posseduto da tutti i soggetti ammessi a partecipare ai sensi dell'art. 45 del Codice per garantire la presenza dell'archeologo nel gruppo di lavoro.

Il requisito relativo ai **titoli di studio/professionali** deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali

Il requisito relativo all'**abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di **coordinamento della sicurezza.**

Il requisito relativo all'iscrizione all'**Albo dei geologi** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito relativo all'**iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 139 del 8 marzo 2006** come **professionista antincendio** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

I requisiti **relativi alla qualificazione di cui al D.M. 20 maggio 2019 n. 244**, devono essere posseduti dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come responsabile della verifica preventiva d'interesse archeologico e della redazione della relazione archeologica.

Il requisito relativo all'**iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica Istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 21 del D.Lgs 42/2017)** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

I consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. La sussistenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 comma 2 bis del Codice, è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al par. 7.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al par. 15.1.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al par. 15.4.1.

L'ausiliaria deve altresì possedere i requisiti generali relativi all'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. (ribadito all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33/2017).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere subappaltatore di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al par. 15.3. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente potrà subappaltare i servizi oggetto della presente gara nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del Codice, e come meglio illustrato nelle Linee Guida ANAC n. 1 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", a condizione che ne faccia espressa menzione nel DGUE, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge.

Non è consentito il subappalto della relazione geologica.

I subappaltatori devono essere iscritti all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, in linea con quanto previsto dall'art. 30 del D.L. 189/2016.

Come previsto dalle NTC 2018 e dalla Circolare n. 7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 21 gennaio 2019, **le prove di laboratorio su terre e rocce, devono essere effettuati a cura di Laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.** L'esecuzione di tali prestazioni può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il Laboratorio qualificato e/o autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile, che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del D.Lgs. 50/2016.

Laddove si intenda ricorrere al **cd. subappalto necessario**, relativamente alle prestazioni di competenza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001. In tal caso, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario.

Inoltre, in caso di **cd. subappalto necessario**, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, si specifica che **non potrà essere attivato il soccorso istruttorio** laddove l'operatore economico, seppur non autonomamente in possesso dei requisiti di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la volontà di affidare a terzi la parte del servizio di competenza dei laboratori.

Ai fini dell'affidamento in subappalto delle prestazioni in cui si articola il servizio, fermo restando i limiti di cui sopra, i subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e, nell'ipotesi di subappalto necessario dovranno risultare anche in possesso della richiesta autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001.

Resta inteso che, ai fini dell'autorizzazione del subappalto, verrà verificato che il subappaltatore sia in possesso dell'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, ex art. 30 del D.L. 189/2016 e ai sensi del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra La Struttura di Missione, il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia s.p.a.).

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del Codice, il concorrente può avvalersi del subappalto per le seguenti attività:

- indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
- sondaggi,
- rilievi,
- misurazioni e picchettazioni,
- predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica,
- redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice è prevista la presentazione di una **garanzia fideiussoria**, di importo pari ad **€ 4.043,76 (Euro quattromilaquarantatre/76) corrispondente al 2% dell'importo a base di gara**, al netto degli importi per i servizi aventi ad oggetto la redazione

della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del comma 10 dell'art. 93 cit.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro-impresa, piccola o media impresa⁶ dovrà essere attestato nell'ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata.

Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall'art. 93 co. 7 del Codice per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

Sarà inoltre necessaria una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. La dichiarazione deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell'ambito del DGUE.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del

⁶ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36): - **Microimprese:** imprese che **occupano meno di 10 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 2 Milioni di EUR.** - **Piccole imprese:** imprese che **occupano meno di 50 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 10 Milioni di EUR.** - **Medie imprese:** imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che **occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR.**
I liberi professionisti sono equiparati alle micro, piccole e medie imprese (MPMI).

possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) **con bonifico bancario**, secondo quanto disposto con Circolare MEF n. 27 del 6 novembre 2018, con le seguenti coordinate:

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio CF 06340981007

Banca d'Italia – Filiale Roma Succursale Tesoreria dello Stato (Via dei Mille, Roma)

IBAN: IT8100100003245348400000001

nella causale dovranno essere riportati i seguenti quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l'ordine di seguito indicato:

- I. **cognome e nome o ragione sociale** del depositante (anche se coincidente con l'ordinante) su un numero massimo di 26 caratteri;
- II. **codice IPA ECEA6E**, su un numero massimo di **6 caratteri**;
- III. **codice CIG** su un numero massimo di **15 caratteri**;
- IV. **codice fiscale del depositante** su un numero massimo di **16 caratteri** (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).

In tal caso dovrà essere trasmessa tramite il Sistema la ricevuta di avvenuto bonifico rilasciata dalla Banca del depositante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore o suo procuratore;

- b) **con assegno circolare** intestato al Capo della Tesoreria dello Stato di Roma, da depositare presso i relativi uffici che provvederanno al versamento del controvalore per la costituzione del "deposito provvisorio in contanti", di cui all'articolo 172 delle I.S.T..

In tal caso, l'operatore economico dovrà trasmettere tramite il Sistema la ricevuta del deposito dell'assegno, firmata digitalmente dal legale rappresentante del depositante o suo procuratore.

- c) **con fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, l'operatore economico dovrà allegare a Sistema, all'interno della Documentazione Amministrativa, uno fra i due documenti in alternativa:

- fideiussione avente la forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritta digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere sottoscritta digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTP, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

È possibile eseguire un sopralluogo **facoltativo** presso le aree esterne dell'immobile oggetto del servizio, attualmente sede provvisoria della locale Stazione della Polizia Stradale. Eventuali richieste di sopralluogo dovranno essere concordate con il Responsabile del Procedimento previa richiesta scritta da inviare all'indirizzo di posta elettronica gerardo.spina@agenziademanio.it, **entro**

le ore 12:00 del 15/10/2021, fermo restando che, in base all'andamento epidemiologico, potranno essere disposte eventuali future limitazioni.

Il RUP indicherà modalità e termini per poter svolgere il sopralluogo richiesto.

Il sopralluogo dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste per il contenimento del rischio epidemiologico derivante dal Covid-19.

Si precisa che nella predetta e-mail dovranno essere indicati i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativi e qualifiche delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo (massimo due) con i rispettivi dati anagrafici e telefonici.

Non verrà rilasciato alcun attestato che certifichi l'avvenuto sopralluogo, in quanto non previsto.

Il sopralluogo dovrà essere eseguito dal professionista ovvero dal legale rappresentante procuratore/direttore tecnico del soggetto interessato a partecipare alla presente procedura di gara munito di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero da un incaricato munito di apposita delega nonché di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità proprio e del delegante.

In caso di partecipazione in RT, il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori raggruppati/raggruppandi. In caso di consorzio di cui all'art. 46 comma 1 lett. f) del Codice, il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico del consorzio ovvero delle eventuali consorziate esecutrici.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara sono esonerati dal versamento del previsto contributo a favore dell'ANAC.

Infatti, per effetto della Delibera ANAC n. 359 del 29 marzo 2017, resa esecutiva con D.P.C.M. del 28 settembre 2017, come richiamata dalla Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata in G.U. n. 37 del 13 febbraio 2021, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi tecnici da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti.

Si rimanda al Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'11 ottobre 2017, recante *"Esonero del pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 – Istruzioni operative"*.

Sarà onere del RUP sottoscrivere il modello di richiesta di esonero del pagamento ed inviarlo via PEC all'ANAC entro i 15 giorni solari successivi alla pubblicazione del bando.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 05/11/2021** in applicazione dell'art. 4, comma 5 dell'O.C.S.R. n. 56/2018, **come indicato nel Bando di gara**, pena l'**irricevibilità** dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili indicati nel Bando di gara.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C – **Offerta economica**

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

| Documentazione amministrativa | Sezione |
|--|---|
| Domanda di partecipazione (All. 1) | Modello di Domanda di partecipazione alla gara |
| DGUE concorrente (All. 2) | DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente |
| Appendice DGUE Concorrente (Append. All. 2) | Tabella Riepilogo Requisiti |
| Dichiarazioni Integrative (All. 3) | Dichiarazioni Integrative |
| Patto di Integrità (All. 4) | Patto di Integrità |
| Informativa Privacy (All. 5) | Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 |
| Procure | <i>Eventuali</i> procure |
| PASSOE | PASSOE |
| Garanzia provvisoria e impegno | Cauzione provvisoria e documentazione a corredo |
| Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria | <i>Eventuale</i> documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione |
| F24 attestante il pagamento del bollo | Comprova imposta di bollo |
| Autorizzazione del Commissario Straordinario | <i>Eventuale</i> autorizzazione del Commissario Straordinario a superare i limiti di incarichi professionali di cui all'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 |

| | |
|---|--|
| Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario | <i>Eventuali</i> atti relativi a R.T.I. o Consorzi |
| <i>Eventuale</i> documentazione amministrativa aggiuntiva, ad esempio: | Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva |
| Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie | |
| Eventuale documentazione relativa all'avvalimento | |
| Eventuale statuto delle associazioni professionali | |
| Offerta tecnica Documento | Sezione |
| Documentazione tecnica riportata i contenuti di cui al par. 16 | Documentazione tecnica |
| Offerta economica Documento | Sezione |
| Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>) | Offerta economica |

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa**, **Offerta tecnica**, **Offerta economica**).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso, si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È, in ogni caso, onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima.

Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- **il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a **pena di esclusione**, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente è consapevole ed accetta, con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione;

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.;

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine di massimo 7 giorni naturali e consecutivi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura, senza ulteriore preavviso.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

In merito al possibile utilizzo dell'istituto di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 rispetto alla struttura operativa proposta dal concorrente si rinvia a quanto precisato nel relativo par. 7.1 del Disciplinare.

Inoltre, con riferimento al cd. subappalto necessario, si rimanda a quanto previsto al par. 9 del presente Disciplinare.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **Documentazione Amministrativa** è costituita da: la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 46, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F24, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- del codice tributo (il codice tributo per il pagamento 1552)

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare nell'apposito campo "comprova imposta di bollo" copia informatica dell'F24.

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato 1** è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da un procuratore) del concorrente.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- a) ove necessaria, copia conforme all'originale della procura.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà:

► indicare:

- la forma di partecipazione alla gara tra quelle previste dall'art. 46 comma 1 del D.lgs. 50/2016 lettere a), b), c), d), e) ed f) del Codice con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente (denominazione, indirizzo, CF e partita IVA);
nonché
- *(in caso di consorzi stabili di cui all'art. 46 comma 1 lett. f che non partecipano in proprio)* per quali consorziati il consorzio concorre con la relativa sede legale;
- *(in caso di RT sia costituiti sia costituendi di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016)* la forma di raggruppamento adottata tra verticale, orizzontale o misto, la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le parti e le quote del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti;
- *(in caso di RT costituendi di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016)* di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

► e dichiarare:

- a) *(nel caso in cui il concorrente partecipi e svolga la prestazione come **singolo professionista**)* in ragione di quanto previsto all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) di essere in possesso dei titoli di studio e di tutte le abilitazioni e certificazioni di cui al precedente par. 7.1, necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico, specificando i titoli di studio ed indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento e delle certificazioni possedute;
- b) *(nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo)* in ragione di quanto previsto all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017), il/i professionista/i deputato/i allo svolgimento del servizio, in possesso dei titoli di studio di cui al precedente par. 7.1, degli anni di iscrizione e di tutte le abilitazioni e certificazioni necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico, indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento nonché la natura del rapporto giuridico/contrattuale intercorrente con l'operatore economico partecipante alla gara, che deve avere una durata almeno pari a quella dell'appalto. **N.B.: Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale**

con mandataria o mandante, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella domanda di partecipazione;

- c) (nel caso di concorrente **diverso dal professionista singolo** ed ai sensi dell'articolo 24, co. 5 del D.lgs. 50/2016) il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;
- d) (nel caso di **raggruppamenti temporanei**) in ragione di quanto previsto all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) i dati identificativi del giovane professionista, quale progettista, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263 del 2.12.2016, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista, nonché l'indicazione degli estremi della relativa iscrizione; **N.B.:** i requisiti del giovane professionista⁷ non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti e lo stesso deve necessariamente essere abilitato da meno di cinque anni, rilevando ai fini del requisito la data di abilitazione e non quella di iscrizione all'Albo;
- e) di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione appaltante, il Capitolato tecnico prestazionale ed i relativi allegati;
- f) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- h) che l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- i) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della Legge 241/90, il diritto di accesso agli atti, ovvero, qualora venga esercitato il diritto di "accesso civico" ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, l'Agenzia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura

ovvero, in alternativa,

di indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale.

⁷ L'art. 4, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 prescrive che "I raggruppamenti temporanei, inoltre, debbano prevedere la presenza di almeno un **giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista**". Pertanto, il giovane professionista non necessariamente deve far parte del raggruppamento di professionisti quale mandante, essendo sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con altro componente del raggruppamento secondo quanto previsto nel precitato D.M. Resta inteso che, al fine di soddisfare il requisito di cui all'art. 4 del D.M. 263/2016 l'attività partecipativa del giovane professionista nell'ambito dei raggruppamenti temporanei affidatari dei servizi di architettura e ingegneria deve in ogni caso integrare la partecipazione alla specifica attività di progettazione.

N.B. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

15.2. TABELLA DI RIEPILOGO DEI REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI E TECNICI

Al concorrente, oltre alla dichiarazione previste nel DGUE, si chiede di compilare la tabella riepilogativa dei requisiti economico finanziari e tecnici organizzativi, da sottoscrivere secondo le modalità descritte nella domanda di partecipazione.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente dovrà indicare i requisiti riconducibili a ciascun soggetto che concorre al raggiungimento degli stessi..

In tal senso, sarà pubblicato anche un esempio utile alla compilazione (si veda l'**Appendice all'Allegato 2**).

15.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (**Allegato 2**) di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione nella documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato.

Come da comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2018, il DGUE dovrà essere predisposto in formato elettronico: a tal fine il DGUE dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante ovvero da un procuratore speciale (giusta procura allegata in originale ovvero in copia autentica ai sensi del DPR 445/2000) ed inserito sulla piattaforma telematica, a corredo della documentazione amministrativa.

NOTE ESPLICATIVE sulla compilazione del Documento di Gara Unico Europeo:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

- Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico:

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- nella **Parte II, lettera A**, dovranno essere indicati oltre ai dati identificativi anche la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e dal DM Infrastrutture e Trasporti 2 Dicembre 2016 n.263, così come indicata nell'ambito della domanda di partecipazione;

- nella **Parte II, lettera B** – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.

Sempre nella **Parte II lettera B**, nella misura in cui più soggetti siano titolari del potere di rappresentanza dell'operatore economico a mezzo di firma congiunta (c.d. regime di amministrazione congiuntiva), dovrà esserne dato atto all'interno della pertinente sezione.

In caso di partecipazione in forma associata – di cui all'art. 46 comma 1 lett. e) – per ciascuno degli operatori partecipanti dovrà essere presentato un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI;

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega, nella Busta A:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al par. 15.4.1;

- 3) l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di cui al par. 25;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

N.B. Laddove si intenda ricorrere al subappalto necessario in relazione alle prestazioni di competenza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001, il concorrente dovrà, **pena l'esclusione dalla procedura**, avere cura di dichiarare nel proprio DGUE che intende ricorrere al subappalto delle relative prestazioni ad un operatore qualificato, in possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.

Parte III – Motivi di esclusione

Ciascun concorrente dovrà dichiarare, mediante compilazione delle lettere A, B, C, D di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, fermo restando la necessità di produrre anche le separate dichiarazioni integrative di cui al successivo par. 15.4.1. Le dichiarazioni rese nell'ambito della Parte III lettera A si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive le offerte, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma. 3 del D.Lgs. 50/2016, espressamente indicati nella Parte II lett. B.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, come novellato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), tutti i provvedimenti ivi inclusi quelli non definitivi.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. **7.1** del presente disciplinare;
- b) relativamente all'esecuzione delle prove, nella Parte IV lettera A punto 2, ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. a), dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.
- c) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. **7.2** del presente disciplinare;
- d) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. **7.3** del presente disciplinare;

N.B.:

- avuto riguardo ai requisiti di cui al par. 7.3 lett. **h) e i)**, l'operatore economico dovrà riportare all'interno del DGUE, nella Parte IV lettera C, punto 1b, uno specifico elenco dei servizi prestati, indicando per ciascuno di essi il destinatario, la descrizione del servizio, l'importo dei lavori, la data di conferimento dell'incarico nonché la data di ultimazione del servizio. Per ognuno dei servizi elencati, nella relativa descrizione, dovrà essere data chiara evidenza della categoria d'opera cui appartengono ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Nel caso in cui un unico intervento attenga più categorie/Id opere dovrà essere data evidenza dell'importo lavori relativo alle singole categorie/Id opere di interesse ai fini della presente procedura. I concorrenti potranno anche allegare al DGUE, quale parte integrante dello stesso e, nello specifico, della Parte IV lett. C punto 1b), la tabella di riepilogo dei requisiti denominata "Appendice all'Allegato 2";
- ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della L. 143/1949, si rinvia anche alle Linee guida ANAC n.1 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*";
- il principio di cui all'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 trova applicazione con riferimento alle categorie Edilizia e Strutture mentre per le categorie/Id opere Impianti troverà applicazione quanto statuito dall'ANAC nelle precitate Linee Guida n. 1 in tema di comparazione e nello specifico il precitato principio troverà applicazione solo nell'ambito della singola destinazione funzionale;
- i servizi di cui al par. 7.3 lett. **h) e i)** possono essere acquisiti in occasione di un solo lavoro, posto che le vigenti categorie di lavori pubblici comprendono per singolo lavoro/categoria diversi e plurimi servizi specialistici di progettazione e tecnici, sicché l'espletamento di un lavoro può implicare il possibile espletamento di più servizi tecnici e specialistici;
- i servizi di cui al par. 7.3 **lett. h) e i)** sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel **decennio antecedente la data di pubblicazione del bando** ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. In caso di servizi non totalmente ultimati, si terrà conto della parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento (i.e. decennio antecedente la data di pubblicazione del bando). Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi;
- più servizi di cui all'art. 3 comma 1 lett.vvvv) del d.lgs. 50/2016 espletati nell'ambito del medesimo intervento sono comunque idonei ad attestare un unico importo lavori;
- i servizi di cui al par. 7.3 lett. **h) e i)** nel caso di libero professionista possono essere stati acquisiti mediante le attività dallo stesso svolte, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica, quale socio di una società di ingegneria, a condizione che lo stesso fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte;
- sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisca, su richiesta della Stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati

La Parte V non deve essere compilata in quanto non pertinente rispetto alla presente procedura di gara.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.4. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.4.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente dovrà rendere una **Dichiarazione integrativa (Allegato 3)**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'operatore ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procedura), con la quale il concorrente dichiara di:

- I. i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto) **oppure** la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione.

Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all'art. 80 co.3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- a. in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;
- b. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
- c. in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
- d. soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo

- d'azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- e. in caso di studio associato/associazione professionale: associati dello studio associato/associazione professionale;
- II. *(ad integrazione della dichiarazione resa nella Sez. B punto 2) del DGUE ed unicamente qualora l'operatore abbia attestato di non avere soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali)* che il debito tributario o previdenziale è integralmente estinto, essendosi la relativa estinzione perfezionata anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016);
- III. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019);
- IV. *(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267)* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato

Ovvero

- (per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267)* ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III sez.C lett.d) del DGUE, gli estremi del provvedimento con cui è stato autorizzato alla partecipazione alle gare dal Tribunale, allegando la documentazione in tema di avvalimento, secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 4⁸ del Codice appalti;
- V. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis), f-bis) e f-ter) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VI. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili oppure di essere incorso in eventuali violazioni (art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- VII. di non aver commesso grave inadempimento di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-quater) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare, come modificato dal D.L. n. 32/2019, conv. con modificazioni dalla L. n. 55/2019) nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- VIII. di rientrare in uno dei soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ovvero di cui all'art. 45 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (avuto riguardo alle prestazioni per le quali ne è ammessa la partecipazione);
- IX. (per i professionisti associati)**
- a. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati, allegando inoltre lo Statuto dell'associazione professionale;

⁸ Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto

X. (per le società di ingegneria)

- a. il titolo di studio, la data di abilitazione e gli estremi di iscrizione all'albo del direttore tecnico;
- b. l'organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. N.B. In alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

XI. (per le società di professionisti)

- a. gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- b. l'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. N.B. in alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

XII. di accettare il Protocollo quadro di legalità di cui al successivo par. 25;

XIII. di essere iscritto all'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 (e di cui alle Ordinanze del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017 e n. 33 dell'11 luglio 2017) ovvero (*in caso di oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse e/o afferenti alle attività di progettazione di cui al presente bando, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo*) attesta l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti sopra indicato;

XIV. di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 ovvero di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti;

XV. (*nel caso di partecipazione in qualità di operatore economico deputato all'esecuzione delle prove, delle indagini geologiche, delle indagini geognostiche ed in ogni caso della attività di indagine di cui all'art. 31 comma 8 del Codice ovvero nel caso di operatore dell'art. 45 del Codice che garantisca la presenza dell'archeologo ai fini del gruppo di lavoro*) di essere iscritto all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, ex art. 30 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii, ovvero, in alternativa, nel caso di mancata iscrizione, dichiara, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, di aver presentato alla data di scadenza prevista dal bando di gara la domanda di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, ex art. 30 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.

La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE.

15.4.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della **procura** oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- **Patto di integrità**, di cui all'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, debitamente sottoscritto digitalmente e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di

parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia, reso in conformità al modello allegato (**Allegato 4**);

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- attestazione di **avvenuto pagamento dell'imposta di bollo** secondo le indicazioni di cui al modello F24;
- **eventuale autorizzazione** del Commissario Straordinario a superare i limiti di incarichi professionali di cui all'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017;
- **informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679** debitamente sottoscritta digitalmente (**Allegato V**).

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice.

- copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

Nel caso studi associati:

- statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

15.4.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al par. 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005,

recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

La busta B contiene a **pena di esclusione** i documenti di seguito indicati, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o dal soggetto munito di specifici poteri:

- 1) **Documenti "Criterio A" - adeguatezza operatore economico (schede A1, A2, A3);**
- 2) **Documenti "Criterio B" - caratteristiche tecnico metodologiche dell'offerta:** Relazione tecnica e offerta di gestione informativa (**OGI**) (All. X - BIMSO Specifica operativa).;

e, ai fini dell'attribuzione del punteggio premiante, il concorrente dovrà allegare:

- 3) **Documenti "Criterio C"- caratteristiche ambientali e del contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali** dell'opera, ai sensi del D.M. 11 ottobre 2017.

L'Offerta Tecnica deve essere, pena l'esclusione, debitamente sottoscritta digitalmente dal concorrente (legale rappresentante) e da tutti i componenti nel caso di RT, consorzio ordinario ovvero GEIE non ancora costituito. I documenti di cui all'offerta tecnica dovranno quindi essere debitamente sottoscritti digitalmente, con le stesse modalità previste nel par. 15.1 per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, il prezzo offerto, **pena l'esclusione**.

L'offerta tecnica costituisce obbligazione contrattuale specifica.

Si ricorda che, qualora il concorrente intenda avvalersi della riserva sull'accesso alla documentazione tecnica presentata, dovrà precisare, con documento a parte, le parti coperte da segreto tecnico ed industriale. Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. Pertanto, il Concorrente deve inserire nella documentazione a corredo dell'offerta tecnica idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali le eventuali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Agenzia comunque si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

16.1. CRITERIO A - ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO

I servizi presentati dal concorrente saranno quelli (eseguiti nell'intera vita professionale), affini a quelli oggetto della gara, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico ed organizzativo, le prestazioni richieste e che contenga soluzioni e metodologie già sperimentate con successo e che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente disciplinare tenendo conto di quelli che sono i criteri motivazionali di valutazione dell'offerta di cui al **punto 18.1.1.**

Con riferimento al **CRITERIO A "Professionalità e adeguatezza dell'offerta"**, suddivisa in A1, A2 e A3, dovranno essere prodotte le seguenti schede descrittive:

Scheda A1 - Progettazione definitiva, compilando l'allegato A.1: descrizione di **Min.1 e Max. 3** servizi espletati dal concorrente.

I servizi di riferimento sono relativi ad incarichi regolarmente eseguiti e approvati, ritenuti dal concorrente stesso significativi della propria capacità professionale e tecnico-organizzativa.

Gli incarichi valutabili sono riferibili alla progettazione definitiva e/o esecutiva di cui almeno uno dovrà essere stato espletato con la modalità BIM ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al par. 19.1.1 (i.e. A.1.3).

Scheda A2 – Direzione Lavori – compilando l'allegato A.2: Descrizione di **Min.1 e Max. 3** servizi espletati dal concorrente.

I servizi di riferimento sono relativi ad incarichi regolarmente eseguiti e approvati, ritenuti dal concorrente stesso significativi della propria capacità professionale e tecnico-organizzativa.

Gli incarichi valutabili sono riferibili alla Direzione dei lavori.

Scheda A3- Coordinamento della sicurezza - compilando l'allegato A.3: Descrizione di **Min.1 e Max. 3** servizi espletati dal concorrente.

I servizi di riferimento sono relativi ad incarichi regolarmente eseguiti e approvati, ritenuti dal concorrente stesso significativi della propria capacità professionale e tecnico-organizzativa.

Gli incarichi valutabili sono riferibili al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione.

Ogni scheda presentata potrà essere accompagnata da massimo di n. 3 tavole in formato ISO A3, a discrezione del concorrente.

Ogni ulteriore documentazione prodotta, in eccesso a quanto previsto, non sarà valutata dalla Commissione giudicatrice.

16.2. CRITERIO B- CARATTERISTICHE TECNICO METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

I concorrenti dovranno produrre una Relazione illustrativa, denominata “**CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA**”, che sulla base di quanto previsto dal Capitolato, descriva le modalità di svolgimento delle prestazioni e l'offerta di gestione informativa (OGI).

La **relazione illustrativa sulle caratteristiche tecnico - metodologiche di esecuzione del servizio** oggetto di affidamento, nelle quali il progettista dovrà approfondire e illustrare gli argomenti oggetto del presente criterio, dovrà essere redatta su massimo di **12 pagine in formato A4**, con la scrittura in carattere Arial corpo 12, stampa su una sola facciata, riportante il numero di pagina, interlinea singola, margini superiore ed inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, e dovrà tener conto dei documenti di indirizzo alla progettazione contenuti nel Capitolato tecnico prestazionale. Potrà essere accompagnata al massimo da **3 Tavole in formato A3**, a discrezione del concorrente, da allegare alla stessa.

Il concorrente dovrà organizzare la relazione in paragrafi descrittivi delle tematiche affrontate, in relazione ai criteri motivazionali B.1, B.2.1, B.2.2, B.3.1, B.3.2.

La Relazione Tecnica potrà essere arricchita da foto, schemi, grafici, disegni, tabelle, diagrammi etc., che il concorrente ritenga utili a meglio descrivere le proprie metodologie. Il tutto nell'ambito del numero massimo consentito (pagine e tavole)

Nel conteggio delle 12 pagine non verranno considerati, se presenti, copertina ed indice/sommario. A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la Relazione tecnica di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero di facciate prescritte.

La Commissione di gara non valuterà pagine eccedenti rispetto a quelle sopra indicate.

L'**Offerta di gestione informativa (OGI)**, parte integrante dell'offerta, dovrà essere redatta secondo il *template* allegato ai documenti di gara, denominato **BIMSO – Specifica Operativa per la redazione del Piano di Gestione informativa (All. X)**, seguendo le istruzioni contenute all'interno del Capitolato Informativo **BIM** nonché le **BIMSM** relative al Rilievo ed alla Progettazione.

A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, l'offerta di gestione informativa (**OGI**) dovrà essere unica.

La Commissione di gara non valuterà l'offerta di gestione informativa che non sia stata redatta secondo il *template* allegato ai documenti di gara.

16.3. CRITERIO C – CRITERIO PREMIANTE - CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DEL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE RISORSE AMBIENTALI DELL'OPERA, AI SENSI DEL D.M. 11 OTTOBRE 2017

I concorrenti dovranno predisporre una relazione, con specifico riferimento all'intervento oggetto della presente gara finalizzata all'attribuzione del punteggio dei Criteri Ambientali minimi, illustrativa delle modalità di implementazione degli stessi. La relazione sarà contenuta in massimo di 10 pagine formato A4 (facciate). Ogni pagina dovrà avere la scrittura in carattere Arial 12, con stampa su una sola facciata, riportante il numero di pagina, interlinea singola, margini superiore ed inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm.

Dal conteggio delle pagine sono esclusi eventuali copertine e sommari e indici, mentre sono compresi figure, schemi, grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della relazione.

17. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema, un'**Offerta economica** secondo la procedura e le modalità che seguono:

- inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla: *i)* scaricata e salvata sul proprio PC; *ii)* sottoscritta digitalmente.

L' "Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- **ribasso percentuale unico**, che il concorrente è disposto ad effettuare sull'importo di **€ 353.514,06 (euro trecentocinquantatreottocentoquattordici/06), al netto di iva, oneri previdenziali e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**

e, con riferimento alle attività di natura non intellettuale, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016:

- **costi della sicurezza**, già computati nell'importo complessivo offerto, afferenti all'attività di impresa propria del concorrente in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante ha quantificato i costi della sicurezza per rischi da interferenze nella tabella di cui al paragrafo 3 "Oggetto dell'appalto ed importo" del presente disciplinare; ciò che invece viene richiesto al concorrente in seno all'offerta economica è la quantificazione delle somme che lo stesso è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa, il cui importo deve essere diverso da € 0, **a pena di esclusione**, e risultare – in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta - commisurato all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto (ossia costituisce una quota dei costi complessivamente sostenuti dal concorrente in materia di sicurezza);
- **costi della manodopera**, già computati nell'importo complessivo offerto, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante ha quantificato i costi della manodopera nella tabella di cui al paragrafo 3 "Oggetto dell'appalto ed importo" del presente disciplinare; ciò che invece viene richiesto al concorrente in seno all'offerta economica è una propria quantificazione dei costi in questione, che - in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione - dovranno risultare conformi a quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del Codice; l'importo indicato dovrà essere diverso da € 0, **a pena di esclusione**.

L'offerta economica è sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al par. 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del Codice, da un'apposita Commissione giudicatrice interna nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella seguente tabella e di seguito descritti:

| CRITERI DI VALUTAZIONE | | RIFERIMENTO | VALUTAZIONE | FATTORI PONDERALI |
|------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------|
| a) | Professionalità e adeguatezza dell'offerta | Schede descrittive | Valutazione qualitativa | Pa = 40 |
| b) | Caratteristiche tecnico metodologiche | Relazione tecnica | Valutazione qualitativa | Pb = 45 |

| | | | | |
|--------|--|-------------------|-----------------------------------|---------|
| | dell'offerta | | | |
| c) | criteri premianti di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (CAM) | Relazione tecnica | Valutazione qualitativa premiante | Pc=5 |
| d) | Ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara | Offerta economica | Valutazione quantitativa | Pd = 10 |
| TOTALE | | | | 100 |

A presidio della qualità della prestazione, è prevista una *soglia di sbarramento*, che sarà applicata con riferimento all'offerta tecnica.

La soglia pari alla somma del punteggio tecnico complessivo è fissata in **45 punti**. Non superando la soglia, il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

18.1. CRITERI MOTIVAZIONALI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

18.1.1. PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA (MAX 40 PUNTI)

La professionalità ed adeguatezza dell'offerta (Scheda descrittiva per referenze di servizi svolti) sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai concorrenti, per un **massimo di 3 servizi** relativi ad interventi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra gli interventi qualificabili affini a quello oggetto dell'affidamento.

Al riguardo si terrà conto delle soluzioni e delle metodologie già sperimentate con successo, che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente disciplinare in tema di:

| A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA | | | | | |
|---|--|--------------|-----------|--|--------------|
| | <i>critero</i> | <i>punti</i> | <i>n.</i> | <i>sub-criteri di valutazione</i> | <i>punti</i> |
| A.1 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA Professionalità e adeguatezza desunta da Max n. 3 servizi | 20 | A.1.1 | Rispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista tecnologico | 7 |
| | | | A.1.2 | Rispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista funzionale | 8 |
| | | | A.1.3 | Grado di pertinenza in termini di Processo BIM. Saranno valutate le esperienze acquisite inerenti la progettazione/realizzazione/gestione di opere con l'utilizzo della metodologia B.I.M. (Building Information Model). | 5 |
| A.2 | DIREZIONE LAVORI Professionalità e | 15 | A.2 | Rispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista dell'esecuzione | 15 |

| A | PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA | | | | |
|---------------------|---|--------------|-----------|---|--------------|
| | <i>critério</i> | <i>punti</i> | <i>n.</i> | <i>sub-criteri di valutazione</i> | <i>punti</i> |
| | adeguatezza desunta da Max n. 3 servizi | | | | |
| A.3 | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA Professionalità e adeguatezza desunta da Max n. 3 servizi | 5 | A.3 | Rispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista dell'esecuzione | 5 |
| TOTALE PUNTI | | | | | 40 |

18.1.2. CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE DELL'OFFERTA (MAX 45 PUNTI)

| Con riferimento al criterio tecnico metodologico, la valutazione terrà dei seguenti aspetti: B | CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA | | | | |
|---|--|--------------|-----------|---|--------------|
| | <i>critério</i> | <i>punti</i> | <i>n.</i> | <i>sub-criteri di valutazione</i> | <i>Punti</i> |
| B.1 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA Coordinamento delle attività proprie del processo BIM | 5 | B.1 | Offerta di gestione informativa in rispondenza al Capitolato "BIMSM - Specifica Metodologica" | 5 |
| B.2 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale | 25 | B.2.1 | Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali, anche in rapporto al contesto edilizio e della relativa metodologia di approccio | 15 |

| | | | | |
|---------------------|--|----|--|-----------|
| | <p>PROGETTAZIONE DEFINITIVA</p> <p>Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale</p> | | <p>B.2.2</p> <p>Adeguatezza dei seguenti profili, in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - edilizia - strutture - impianti | 10 |
| B.3 | <p>DIREZIONE LAVORI</p> <p>Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio</p> | 15 | <p>B.3.1</p> <p>Precisione ed esaustività della proposta di organizzazione dell'ufficio di direzione lavori ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio</p> | 10 |
| | | | <p>B.3.2</p> <p>Efficacia delle modalità di controllo e sicurezza in cantiere</p> | 5 |
| TOTALE PUNTI | | | | 45 |

18.1.3. CRITERIO PREMIANTE - CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DEL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE RISORSE AMBIENTALI DELL'OPERA, AI SENSI DEL D.M. 11 OTTOBRE 2017

| | | |
|---|---|--------------|
| Con riferimento al criterio tecnico metodologico, la valutazione terrà dei seguenti aspetti: C | CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA | |
| | <i>criteri di valutazione</i> | <i>punti</i> |
| C | Caratteristiche ambientali e contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera anche con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai CAM di cui al DM 11 ottobre 2017 | 5 |
| TOTALE PUNTI | | 5 |

18.2. RIBASSO PERCENTUALE UNICO SULL'IMPORTO A BASE DI GARA (MAX 10 PUNTI)

Il punteggio viene attribuito in funzione del ribasso percentuale unico che il concorrente è disposto a praticare sull'importo dell'appalto, al netto dell'IVA, degli oneri previdenziali e degli oneri per la sicurezza.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA

L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula e secondo il metodo aggregativo compensatore:

$$K_i = A_i \cdot P_a + B_i \cdot P_b + C_i \cdot P_c + D_i \cdot P_d$$

dove:

1. K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i -esimo;
2. i è l'offerta i -esima;
3. A_i, B_i, C_i, D_i , sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente i -esimo; il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile ed è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta;
4. P_a, P_b, P_c, P_d , sono i fattori ponderali di cui alla precedente tabella.

18.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI PER I CRITERI DI NATURA QUALITATIVA

I coefficienti $A_i - B_i - C_i$, relativi rispettivamente ai criteri di valutazione a) e b) della precedente tabella, saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari.

Ciascun Commissario – infatti – attribuirà, per ciascun sub-elemento qualitativo oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra 0-1, con un numero massimo di decimali pari a 2, secondo il seguente elenco, utilizzando eventualmente anche valori intermedi:

- il coefficiente fino a 0,20 corrisponde a insufficiente/irrelevante: la soluzione proposta non presenta aspetti positivi o comunque adeguati rispetto al servizio richiesto;
- il coefficiente fino a 0,40 corrisponde mediocre – la soluzione proposta affronta solo alcuni aspetti, risultando ancora inadeguata rispetto al servizio richiesto;
- il coefficiente fino a 0,60 corrisponde a sufficiente – la soluzione proposta, seppur non completamente adeguata, presenta aspetti positivamente apprezzati;
- il coefficiente fino a 0,80 corrisponde a buono – la soluzione proposta risulta completamente adeguata rispetto a quanto richiesto e presenta aspetti positivi elevati;
- il coefficiente fino a 1 corrisponde a ottimo – la soluzione proposta risulta completamente adeguata e presenta aspetti di eccellenza e innovatività nello svolgimento del servizio.

Ciascun componente della commissione attribuirà un coefficiente, variabile tra zero e uno, a ciascun sub-criterio indicato nella Tabella CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE sopra riportata.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti prendendo in considerazione fino alla seconda cifra decimale, arrotondandola all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque,

viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Per il criterio A:

$$a_i = \sum_k^m (F_k \cdot a_{i,k})$$

dove:

a_i è il punteggio dell' i -esimo concorrente per il criterio di valutazione A;

m è il numero dei sub-criteri di valutazione per il criterio di valutazione A;

F_k è il sub-peso del k -esimo sub-criterio di valutazione;

$a_{i,k}$ è il coefficiente attribuito all' i -esimo concorrente per il k -esimo sub-criterio di valutazione;

e per il criterio B:

$$b_i = \sum_l^n (F_l \cdot b_{j,l})$$

dove:

b_j è il punteggio del j -esimo concorrente per il criterio di valutazione B;

n è il numero dei sub-criteri di valutazione per il criterio di valutazione B;

F_l è il sub-peso dell' l -esimo sub-criterio di valutazione;

$b_{j,l}$ è il coefficiente attribuito al j -esimo concorrente per l' l -esimo sub-criterio di valutazione.

18.5. FORMULE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEGLI ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA

Ai fini della determinazione del coefficiente D_i relativo all'elemento di valutazione d) della tabella dei criteri di valutazione, verrà utilizzata la seguente formula:

$$D_i \text{ (per } O_i \leq O_{\text{soglia}}) = X \cdot O_i / O_{\text{soglia}}$$

$$D_i \text{ (per } O_i > O_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) \cdot [(O_i - O_{\text{soglia}}) / (O_{\text{max}} - O_{\text{soglia}})]$$

dove:

D_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

O_i = valore dell'offerta (ribasso percentuale) del concorrente i -esimo

O_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,90 (coefficiente scelto dalla Stazione Appaltante)

O_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

Si precisa, inoltre, che, in caso di parità di punteggio tra due concorrenti, si procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 19.3.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.

19.1. APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – SEGGIO DI GARA

La prima **seduta pubblica telematica** avrà luogo il giorno pubblica avrà luogo il giorno **08/11/2021, alle ore 10:00.**

Le successive **sedute pubbliche telematiche** si svolgeranno in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso “Area comunicazioni” ovvero mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia nell’apposita pagina dedicata alla presente procedura.

Nel corso della prima seduta pubblica telematica, fermo restando quanto previsto al successivo par. 20, il Seggio procederà operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa*, *Offerta tecnica* e *Offerta economica* (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

b) successivamente il Seggio di Gara procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “*Documentazione amministrativa*” di ciascuna singola offerta presentata, mentre, le *Offerte tecniche* e le *Offerte economiche* resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all’“Ufficio”, né alla Commissione di gara, né alla Direzione Regionale, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla *Documentazione amministrativa* e l’Ufficio deputato all’esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;

c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al par. 14 del presente Disciplinare;

e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica. Stante l’utilizzo da parte dell’Agenzia del Demanio di una piattaforma telematica che garantisce l’immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza fisica degli operatori. Gli esiti delle sedute saranno comunque resi tempestivamente disponibili mediante pubblicazione dei relativi verbali sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione della specifica gara in argomento.

Ove fossero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, queste verranno sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente fino a **sette giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Delle intervenute ammissioni ed esclusioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché la sussistenza dei

requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, verrà data comunicazione tramite il Sistema ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B.: la Stazione Appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

19.2. COMMISSIONE GIUDICATRICE

N.B.: I commissari continueranno ad essere scelti dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice ed in ragione della sospensione dell'operatività dell'albo commissari di gara sino al 31.12.2020.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce, ove ritenuto necessario, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee Guida n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

19.3. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica telematica la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema, procederà all'apertura della documentazione concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Effettuata l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, la commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e ne comunica i nominativi alla Stazione Appaltante che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura delle *Offerte economiche*.

Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a. i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche
- b. darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti
- c. in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i ribassi offerti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al par. 18.

La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta tecnica e l'offerta economica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica e l'offerta economica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al par. 222.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al par. 21 del presente Disciplinare.

20. INVERSIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

In caso di un **numero di offerte pari o maggiore a 5 (cinque)** l'Agenzia si avvarrà della facoltà di cui al combinato disposto dell'art. 1 comma 3 della L. n. 55 del 14 giugno 2019 e art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, che consente di **esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti**.

In tale ipotesi, si procederà alla costituzione della Commissione di gara, la quale, dopo averne dato avviso ai concorrenti, avvierà sul Sistema le operazioni di gara tramite l'immediata apertura delle buste amministrative, al mero fine di accedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

Pertanto, in corrispondenza della busta amministrativa di ogni operatore economico, il Presidente selezionerà lo stato “da valutare” e, in corrispondenza di ogni documento presentato, lo stato “non valutato”. A questo punto, il Sistema consentirà di procedere all'apertura delle buste tecniche ed economiche che saranno valutate secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 18.3.

Una volta redatta la graduatoria provvisoria dei concorrenti, il Seggio di gara procederà all'esame della documentazione amministrativa del primo classificato e **del restante 10% dei concorrenti ammessi**, procedendo secondo l'ordine degli stessi in graduatoria.

Si segnala che lo stato “non valutato”, attribuito in precedenza a ciascuna busta amministrativa, non potrà essere modificato, pertanto l'esito delle attività di valutazione della documentazione amministrativa da parte del Seggio, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 19, verrà reso noto ai concorrenti mediante pubblicazione dei verbali di gara sul sito istituzionale dell'Ente e tramite Sistema ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di esito positivo della verifica sulla documentazione amministrativa, si provvederà a confermare la graduatoria precedentemente redatta; in caso di esito negativo, la Commissione, appositamente riconvocata, procederà alla rideterminazione della classifica, fermi restando i punteggi già attribuiti alle singole offerte da ciascun commissario, ricalcolando il totale dei punteggi dati, al netto dei punti assegnati ai concorrenti esclusi, non potendo ritenersi la graduatoria cristallizzata sino al termine della “fase di ammissione,

regolarizzazione o esclusione delle offerte”, così come previsto dall’art. 95, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente par. 22.

In caso di inversione procedimentale la verifica della congruità dell’offerta verrà effettuata all’esito dell’esame della documentazione amministrativa.

22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione – o il RUP, qualora si sia dato corso al procedimento di inversione o vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.

L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.

Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l’appalto**. In applicazione

dell'Accordo di Alta Sorveglianza richiamato in premessa, si precisa che la proposta del provvedimento di aggiudicazione è sottoposta a parere preventivo da parte dell'ANAC.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia), ferma restando la possibilità di procedere alla stipula del contratto sulla base dell'informativa liberatoria provvisoria rilasciata ai sensi dell'art. 3 del D.L. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La **stipula** avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto verrà stipulato conformemente a quanto prescritto all'art. 32, comma 14, del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, inoltre, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4, del Codice e secondo anche quanto precisato nel Capitolato in tema di polizze a carico dell'aggiudicatario.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25 gennaio 2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Per quanto concerne le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura, la Stazione Appaltante, su espressa richiesta dell'aggiudicatario, ne consentirà il rimborso rateizzato nel limite dei sessanta giorni di cui all'art. 216 comma 11 del codice e del decreto del MIT del 2/12/2016.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

23. CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni **a pena di esclusione**.

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio - DPO è l'Avv. Ivan Frioni contattabile all'indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it.

Si allega al riguardo "*Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679*" (**Allegato 5**), da restituire debitamente sottoscritte, in forma digitale, dal concorrente.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente allegherà un'unica "*Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679*", munita delle sottoscrizioni digitali di tutti i componenti del RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE

25. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione Appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale

deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione Appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, ove ne ricorrano i presupposti, da parte del soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in

capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

26. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):

- a) Clausola n. 1: «L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;

- b) Clausola n. 2: «Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.»».

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutiva da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2).

27. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Allegati:

1. *Modello Domanda di Partecipazione;*
2. *DGUE concorrente (comprensivo di esempio di tabella riepilogativa dei requisiti – Appendice all'Allegato 2);*
3. *Dichiarazione Integrativa*
4. *Patto di Integrità;*
5. *Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679;*
6. *Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;*
7. *Scheda descrittiva per referenze di servizi svolti (Schede A1, A2 e A3).*

Il Direttore Regionale

GIUSEPPE PISCIOTTA
Giuseppe Pisciotta

